



# CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

*PEC: [risorseumane@cert.cittametropolitana.pa.it](mailto:risorseumane@cert.cittametropolitana.pa.it)*

*mail: [risorseumane@cittametropolitana.pa.it](mailto:risorseumane@cittametropolitana.pa.it)*

Tutti i Sigg. Dirigenti

e, p.c. Sig. Segretario/Direttore Generale

Loro Sede

**OGGETTO:** D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “ Cura Italia “ emergenza coronavirus – Prime indicazioni.

Sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020 è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto, contenente anche disposizioni a beneficio del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, che di seguito sinteticamente si riportano.

L'art. 23 ha previsto che per il personale che fruisce dei benefici ex art. 33, comma 3 legge 104/92, il numero dei giorni di permesso è incrementato di ulteriori **complessive** dodici giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile.

Pertanto, secondo regole di interpretazione letterale logico sistematiche, i beneficiari hanno diritto a fruire per i mesi di marzo e aprile complessivamente di 12 giorni in più oltre ai canonici 3 giorni.

Regola che si estende, anche, ai soggetti che hanno diritto alla pluralità dei benefici, nell'intesa che anche chi assiste più portatori di handicap, potrà fruire a marzo ed aprile soltanto di 12 giorni, oltre ai tre giorni mensili per ciascun portatore di handicap.

Attesa la genericità della disposizione de qua, il dipendente potrà discrezionalmente utilizzare le ulteriori dodici giornate di permesso nel corso del corrente mese e di quello successivo senza alcun vincolo numerico.

L'art. 25 ha invece previsto i seguenti benefici nei confronti di dipendenti con figli minori, per l'anno 2020, in conseguenza di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche:

1. Figli di età non superiore a 12 anni

15 giorni consecutivi o frazionati con diritto ad una indennità pari al 50% della retribuzione e coperti da contribuzione figurativa;

2. Congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001 eventualmente fruito durante il

periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche sono convertiti nel congedo di cui al punto 1. con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Si precisa che la fruizione dei congedi di cui sopra è riconosciuta **alternativamente** ad entrambi i genitori a condizione che il coniuge non versi in stato di disoccupazione o sia non lavoratore.

P-Pa Città metropolitana di Palermo RSP  
/PROT 0023821 DEL 18/03/2020 DL 3.1.1/13/2004 18/03/2020 16:34

Il limite d'età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni.

Anche i dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno facoltà di astenersi dal lavoro, per il periodo di sospensione delle attività didattiche, **senza diritto alla retribuzione né alla contribuzione figurativa**, a condizione che il coniuge sia non lavoratore.

Quanto sopra esposto si estende anche nei confronti dei genitori affidatari.


L'art. 26 ha previsto che i dipendenti con disabilità gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 L.104/92, o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali ( anche medico iscritto al S.S.N. ) attestante condizioni di immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero di cui all'art. 19, comma 1, D.L. 9/2020.

L'art. 63 ha previsto un premio pari a cento euro, rapportato ai giorni di lavoro svolti in sede nel corso del corrente mese di marzo, a beneficio di quei dipendenti con un reddito, per l'anno 2019, non superiore a 40.000,00 Euro.

Si invitano i Sigg. Dirigenti ad una severa osservanza delle disposizioni di cui al D.L. 18 del 17 marzo 2020, qui richiamate e alla massima diffusione della presente al personale in servizio presso le rispettive Direzioni.

Si allegano modelli di istanza L. 104/92, congedo straordinario genitori.

**Il Dirigente**  
**Dott. ssa Mattea Volpe**



PROTOCOLLO N°

Al Sig. Direttore della Direzione

---

---

**Oggetto:** Estensione durata permessi retribuiti ex art,33,legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ matr. \_\_\_\_\_  
chiede di fruire dei permessi di cui all'oggetto per complessivi gg. \_\_\_\_\_ e precisamente nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Palermo \_\_\_\_\_

Il/La Richiedente

---

**RISERVATO ALL'UFFICIO**

GIORNI FRUITI MESE CORRENTE

---

---

---

L'Incaricato del Servizio

---

**IL DIRETTORE**

In considerazione che la superiore richiesta rientra nella previsione dell'art. 33, comma 3, L.104/92 e nell' **Estensione durata permessi retribuiti di cui all'oggetto**, si autorizzano gg \_\_\_\_\_ di permesso.

Il Direttore

---

Si ricorda che il D.L. n. 18 del 17.03.2020, all'art. 24, ha incrementato il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020.

---